

AVVOCATO  
**Gennaro Ciccarelli**

**TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA**  
**SEZ. LAVORO**

*Ricorso ex art. 414 c.p.c.*

*Con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c*

Per l'Avv. GENNARO CICCARELLI (Cf: CCCGNR78E14B963E) del Foro di S. Maria C.V., nato a Caserta il 14.05.1978 e residente a Vitulazio (Ce), procuratore di sé stesso nel presente procedimento ed elett.te domiciliato presso il suo studio a Vitulazio (Ce) alla Via Circumvallazione nord-ovest nr. 69 – Fax: 0823.965908 - Pec: [gennaro.ciccarelli@avvocatismcv.com](mailto:gennaro.ciccarelli@avvocatismcv.com)

**- Ricorrente -**

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (Cf: 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (Rm) - 00153 - in Viale Trastevere nr. 76/a;

NONCHÉ

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA (Cf: 80062970373), in persona del Direttore e rapp.te legale p.t., con sede in Bologna (Bo) – 40126 – alla Via de' Castagnoli nr.1.

NONCHÉ

UFFICIO SCOLASTICO PER L'EMILIA-ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA (Cf: 80008820385), in persona del Direttore e legale rapp.te p.t., con sede in Ferrara (Fe) – 44121 – alla via Madama nr. 35

Tutti elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna alla via A. Testoni nr. 6 – Pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

**- Resistenti -**

E nei confronti

di tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come coloro che sono inseriti, quale personale Ata, nelle medesime graduatorie e negli stessi profili di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso e per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

---

Via Circumvallazione nord-ovest nr.69- 81041 Vitulazio (Ce) Cf: CCCGNR78E14B963E P.iva: 03978920613

Email: [avv.gennarociccarelli@gmail.com](mailto:avv.gennarociccarelli@gmail.com) PEC: [gennaro.ciccarelli@avvocatismcv.com](mailto:gennaro.ciccarelli@avvocatismcv.com)

Tel./fax 0823.965908 Cell. 338.9703028

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- a. L'esponente Gennaro Ciccarelli risulta inserito nelle graduatorie di III<sup>^</sup> fascia del Personale A.T.A. dell'Ambito Territoriale di Ferrara (Fe) valide per il triennio 2021/2024 (*All.1*), nei profili Assistente Amministrativo (AA punti 17.27), Assistente Tecnico (AT punti 11.97) e Collaboratore Scolastico (CS punti 10.02) (*All.2*), avendo presentato in data 22.04.2021 apposita "*istanza di aggiornamento*" (*All.3*) tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione;
- b. La prescritta procedura per i casi di aggiornamento, consentiva di caricare unicamente gli eventuali nuovi titoli acquisiti o servizi prestati dopo l'ultima domanda, importando e richiamando invece in automatico quelli già oggetto di valutazione nelle precedenti procedure di costituzione delle graduatorie: interessano al presente giudizio gli aggiornamenti validi per il triennio 2014/2017 (in cui il ricorrente aveva presentato domanda di primo inserimento a Ferrara (*All.4*)) e per il triennio 2017/2020 (quando, invece, aveva fatto la precedente istanza di aggiornamento nella medesima provincia (*All.5*));
- c. Ebbene, in occasione del primo inserimento, nel 2014 come detto, l'aspirante richiedeva l'accesso ai suindicati profili professionali con Diploma di maturità scientifica conseguito nell'a.s. 1995/96 (*All.6*), nonché la valutazione, tra le altre cose, anche del Servizio Sostitutivo Civile, equiparato per legge quanto a diritti al servizio militare (art. 6 L. 230/1998, art. 2103 D.lgs. 66/2020), prestato presso il Comune di Vitulazio (Ce) dal 28.12.2000 al 27.10.2001 per nr. 10 mesi (*All.7*) e, dunque, successivamente alla data di conseguimento del titolo di accesso e in epoca in cui era ancora obbligatorio. È da precisare che nel corso dell'espletamento del servizio, il ricorrente non è stato destinatario di supplenze, né titolare di alcun contratto di lavoro con le istituzioni scolastiche, dovendosi, dunque, considerare il servizio civile come reso "*non in costanza di nomina*";
- d. L'Ufficio Scolastico di Ferrara, sulla base della Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 717/2014 (*All.8*), qualificando erroneamente detto servizio quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, riconosceva per esso un punteggio ridotto ai fini del posizionamento nelle graduatorie di terza fascia ATA, così quantificato: "*Punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni*", con attribuzione al sottoscritto di **punti 0.50 anziché 5.00 punti**.

- e. La medesima Tabella prevedeva, invece, un apprezzamento più favorevole per il servizio militare o civile prestato “*in costanza di rapporto di impiego*”, in quanto equiparato al “*servizio effettivo reso nella medesima qualifica*” e, per tale ragione, valutato “*Punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni*”, proprio come se si trattasse di lavoro effettivo svolto nella qualifica Ata;
- f. Lo stesso punteggio ridotto attribuito al sottoscritto, veniva poi confermato anche a seguito dell’aggiornamento 2017/2020, disposto con D.M. 640/2017, e di quello vigente 2021/2024, disposto con D.M. 50/2021, poiché detti provvedimenti ministeriali riproponevano medesimo illegittimo criterio di valutazione (*All.9 e All.10*);
- g. Il **Decreto del Ministero dell’Istruzione nr. 717 del 5 settembre 2014** (*All.11*) ed i successivi decreti recanti la disciplina di aggiornamento delle graduatorie Ata di III<sup>^</sup> fascia, ovvero il **Decreto del Ministero dell’Istruzione nr. 640 del 30 agosto 2017** (*All.12*) e il **Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 50 del 03.03.2021** (*All.13*), unitamente alle relative tabelle di valutazione dei titoli, **sono perciò da ritenersi illegittimi** con riferimento a tale valutazione e vanno disapplicati, avendo operato un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva o assimilati svolti “*in costanza di nomina*”, rispetto a quello prestato “*non in costanza di nomina*”. Questo, nel caso di specie, si è tradotto in un posizionamento sfavorevole dell’esponente in dette graduatorie già a partire dal 2014 e, conseguentemente, lo stesso trova anche in quelle vigenti collocazione deteriore rispetto a quella cui avrebbe diritto vedendosi riconosciuto il giusto punteggio;
- h. Solo con la rettifica che l’On.le Giudicante vorrà ordinare all’Ufficio Scolastico, sarà determinata una corretta valutazione del servizio civile reso e una giusta attribuzione di punteggio al ricorrente, ovvero **punti 5.00** per i 10 mesi svolti (e non punti 0.50), con conseguente progressione favorevole sulle graduatorie dei vari profili: per **A.A.** punti **21.77** (anziché 17.27), per **A.T.** punti **16.47** (anziché 11.97) e per **C.S.** punti **14.52** (anziché 10.02), e con maggiori possibilità di essere destinatario di supplenze;
- i. È di tutta evidenza che l’applicazione dell’illegittimo sistema di valutazione dei servizi, sin dal triennio 2014/17 ha causato un grave pregiudizio al sottoscritto in termini di occasioni di nomina e possibilità di scelta delle sedi migliori, a favore, invece, di aspiranti che avrebbero dovuto essere peggio graduati. Danno che, trattandosi di incarichi potenziali e riferiti a più

anni, non può che essere oggetto di quantificazione in via equitativa da parte dell'On.le Giudicante, sulla base dello stipendio medio dei profili Ata (circa € 1.000, 00 mensili);

- j. Posto che l'Amministrazione non ha mai provveduto alla correzione del punteggio e che prive di riscontro e di effetto alcuno sono state le numerose diffide inoltrate (**All.14**), parte ricorrente si trova costretto, per vedere riconosciute le proprie ragioni, a ricorrere a codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi:

### ***Sulla giurisdizione del Giudice ordinario:***

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto al corretto inserimento in una graduatoria del comparto scolastico, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio, pertanto “...ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (cfr. da ultimo, **Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968**).

In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Ed in effetti, in tal senso, soccorre anche la giurisprudenza amministrativa costante quando dispone che: “le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d'incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita

*poteri negoziali e non poteri amministrativi” (da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445; in termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).*

***Sulla corretta valutazione del servizio di leva e civile reso “non in costanza di nomina”, e sulla disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e del D.M. 717/2014:***

Tutti i decreti ministeriali recanti la disciplina per la formazione delle graduatorie Ata con riguardo agli ultimi tre trienni oggetto di causa, ovvero il D.M. 50/2021, il D.M. 640/2017 e il D.M. 717/2014 con i relativi atti regolamentari e dipartimentali e Tabelle di valutazione titoli, sono illegittimi e vanno disapplicati nella parte in cui stabiliscono che “*Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina*”, poiché tale previsione si pone apertamente in contrasto con norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria in materia. Proprio per aderire al disposto di cui all’art. 52 della Costituzione, secondo cui “*l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino...*”, la L. 282/1969 e, successivamente, la L. 958/1986 hanno previsto che “*ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d’autorità, e il servizio sostitutivo assimilato per legge sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica...*” **indipendentemente dalla costanza del un rapporto di impiego.** Medesimo principio è ribadito soprattutto dall’art. 485 co. 7 D.Lgs. 297/94 e dal D.M. 201/2000 in materia di conferimento delle supplenze, laddove si precisa che **il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, anche se non prestati in costanza di nomina, sono valutati come servizi di insegnamento, purché presentati dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso.** Contrariamente, si andrebbe a penalizzare l’aspirante dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva (*TAR Lazio, sent. n. 6421/2008*). L’art. 485 co.7 D.Lgs. 297/94, ha dunque portata generale e non può essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dai decreti ministeriali impugnati, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in *pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

Invero, con l'art. 2 co. 6 del D.M. n. 44/2011, il MIUR ha pedissequamente riprodotto l'art. 3 co. 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Tale ultima previsione, tuttavia, è stata annullata dal TAR Lazio, Sezione Terza *quater*, con la citata sentenza 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza, esprimendosi a favore della **valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina**. Il MIUR, ciononostante, ignorando il provvedimento del Giudice amm.vo, ha riproposto la stessa disposizione illegittima e lo stesso illegittimo sistema di valutazione nei D.M. 42/2009, D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M. 717/2014, D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 per le graduatorie Ata.

Detti decreti ministeriali, violando platealmente la normativa primaria ed il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affetti da radicale nullità *ex art. 21 septies* co. 1 L. 241/1990 con riguardo al sistema di valutazione del servizio di leva e civile. Invero, la nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr. *ex multis Cons. di Stato, sez. VI, Sent. 1278/2008* e *Sent. 4450/2002*). L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

***Sul recente e consolidato orientamento tanto della giustizia amm.va, quanto di quella civile in tema di Servizio "prestato non in costanza di nomina":***

Si richiamano, a sostegno delle ragioni del ricorrente, anche una serie di decisioni del Giudice amministrativo, che mettono un punto definitivo sul quesito oggetto del presente

giudizio, riflettendo un consolidato orientamento, e chiariscono ogni dubbio sulla corretta valutazione del servizio di leva ed assimilati:

Il **Consiglio di Stato, Sez. VII**, con **Sentenza 1720/2022 del 10.03.2022 (All.15)** ha affermato un principio di fondo tale per cui, appunto, “...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Dello stesso tenore sono anche altri recentissimi provvedimenti: **Cons. di Stato**, con **Ordinanza dell'1.10.2021** “...deve darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge)... anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica...”; **Cons. di Stato Ordinanza 6581 del 10.12.2021**, che ha riconosciuto l'attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina; **Cons. di Stato, Sent. 8234/2019 del 02.12.2019** “...il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...”.

A suffragare il diritto rivendicato dal ricorrente, soccorre anche una ampia, univoca e recentissima giurisprudenza civile, sia di merito che di legittimità. Ampio riconoscimento vi è stato da parte della Suprema Corte circa la corretta valutazione del servizio civile prestato non in costanza di nomina: la **Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro** – in molteplici recenti pronunce (**Ordinanza 35380 del 18.11.2021**, **Ordinanza 34686 del 16.11.2021**, **Ordinanza 34687 del 16.11.2021**, **Ordinanza 15477 del 3 giugno 2021**) ha sancito “...l'equiparazione generale del cd. Servizio civile, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva”, richiamando quanto già statuito dalla stessa **Suprema Corte con Ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (All.16)** che, respingendo il ricorso incardinato dal Miur avverso la sentenza n. 459 del 2014 della Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie, ha disposto che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili

*presso enti pubblici, dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2011 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.*

Anche il **Tribunale di Milano, Sez. lavoro, con sentenza 935/2022 del 1 giugno 2022 (All.17)**, ha accertato e dichiarato il diritto all'attribuzione del punteggio in forma piena (e non ridotta) in ragione del servizio militare di leva obbligatorio o civile assimilato, prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie Ata di III<sup>^</sup> fascia. Il **Tribunale di Messina con Sent. 13889 del 2018** (e già prima il **Tribunale di Velletri Sent. n. 1140 del 11/09/2018, Tribunale di Brindisi del 30.12.2011** e l'interessante **ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania**), pronunciando su analoga fattispecie, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ordinato alle amministrazioni convenute la disapplicazione delle graduatorie dell'A.T. di Messina nella parte in cui non si tiene conto del servizio militare (ed assimilati per legge) prestato dal ricorrente, come titolo valido nella medesima qualifica anche se effettuato non in costanza di nomina.

Appare, quindi, ampiamente supportato l'orientamento per cui il sistema generale deve riconnettersi al sistema scolastico in base al principio di fondo secondo cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria del medesimo servizio.

Sulla base delle suesposte argomentazioni e della richiamata giurisprudenza, appare evidente che sin dal triennio 2014/17 l'aspirante Gennaro Ciccarelli avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio nelle graduatorie di III<sup>^</sup> fascia Ata nei profili indicati, poiché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara in sede di esame della domanda di primo inserimento, valutando correttamente il servizio civile reso (successivamente al conseguimento del titolo di accesso, si ribadisce!), avrebbe dovuto attribuirgli un punteggio pari a 5.00 punti, piuttosto che 0,50 punti. Omissione non sanata né dopo la domanda di aggiornamento del triennio 2017/2020, né tantomeno dopo l'ultimo aggiornamento del 2021/2024 oggi in vigore, le cui domande presentate rilevano

anche ai fini interruttivi della prescrizione. Dunque, Gennaro Ciccarelli si ritrova nelle graduatorie Ata 2021/24 con punteggio deteriore rispetto a quello cui avrebbe diritto.

Tanto premesso, l'esponente GENNARO CICCARELLI, come sopra generalizzato ed elettivamente domiciliato,

#### CHIEDE

Che l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ritenuta fondata la domanda per le causali di cui in narrativa, Voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

1. Previa disapplicazione dei D.M. 50/2021, D.M. 640/2017 e del D.M. 717/2014, accertare e dichiarare il diritto dell'aspirante Gennaro Ciccarelli a vedersi riconosciuta la corretta valutazione del Servizio civile, reso presso il Comune di Vitulazio dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso, con rideterminazione del punteggio nelle graduatorie Ata di III<sup>^</sup> fascia della provincia di Ferrara valide per il triennio 2021/2024, coi quantificato: **punti 5.00** (per 10 mesi di servizio), anziché punti 0.50. Con la seguente progressione nei vari profili: **A.A.** punti **21.77** (anziché 17.27), per **A.T.** punti **16.47** (anziché 11.97) e per **C.S.** punti **14.52** (anziché 10.02);
2. Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad emanare immediatamente ogni atto necessario al riconoscimento del punteggio come sopra quantificato, correggendo la graduatoria Ata III<sup>^</sup> fascia 2021/2024, al fine di assicurare da subito il diritto dell'aspirante Gennaro Ciccarelli ad essere destinatario di supplenze in forza del punteggio ricalcolato;
3. Condannare le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, a risarcire il danno subito dal ricorrente per effetto dell'errata attribuzione del punteggio a partire dall'anno 2014, da liquidarsi in via equitativa da parte dell'On.le Giudicante, tenendo conto dello stipendio medio del dipendente Ata e degli anni di effettivo pregiudizio;
4. Con vittoria di spese ed onorari.

Chiede di essere ammesso a provare per interpello, le circostanze tutte di cui alla premessa in fatto (lettere a, b, c, d, e, f), da intendersi qui integralmente riportate ed emendate da ogni valutazione e giudizio, precedute dall'inciso "*vero che*".

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna a seguito dell'avverso contegno processuale e di produrre ulteriore documentazione, se necessaria.

Salvo ogni diritto.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Graduatorie 3 fascia Ata;
2. Scheda di valutazione titoli e posizione in graduatoria 2021/2024;
3. Domanda aggiornamento 2021/2024;
4. Domanda inserimento 2014/2017;
5. Domanda di aggiornamento 2017/2020;
6. Diploma di maturità;
7. Congedo militare;
8. Tabella valutazione titoli 2014;
9. Tabella valutazione titoli 2017;
10. Tabella valutazione titoli 2021;
11. D.M. 717/2014;
12. D.M. 640/2017;
13. D.M. 50/2021;
14. Diffide agli Uffici;
15. Sentenza Consiglio di Stato 1720/2022;
16. Ordinanza Corte di Cassaz. 5679/2020;
17. Sentenza Trib. Milano, Sez. lavoro, 935/2022;
18. Dichiarazione esenzione Contributo Unificato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, ma stante il reddito del ricorrente, inferiore ai limiti di legge, nulla è dovuto.

Vitulazio, addì 09.08.2022

*Avv. Gennaro Ciccarelli*

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

Il sottoscritto avvocato Gennaro Ciccarelli, stante il numero elevato degli aspiranti alla graduatoria Ata che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati e la oggettiva difficoltà nell'individuare

precisamente gli stessi, reperirne gli indirizzi e i costi per provvedere alla notifica del presente ricorso nei confronti di tutti questi, oltre il rischio di dilatare oltremodo i tempi del procedimento, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, formula espressa

#### ISTANZA

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione agli eventuali e potenziali controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ovvero, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica con pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur: [richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it](mailto:richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it) , dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna: <https://www.istruzioneer.gov.it/> e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara: <https://fe.istruzioneer.gov.it/> .

Con osservanza.

Vitulazio, addì 09.08.2022

*Avv. Gennaro Ciccarelli*